

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

PARTE SPECIALE N. 5

ARTT. 24-TER (IN TEMA DI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA)

Documento:	<i>Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01</i>		
Approvazione:	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	Verbale riunione del:	<i>19/12/2017</i>
Revisione:	<i>Diego Brugnoli</i>		<i>12/12/2023</i>
Approvazione:	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	Verbale riunione del:	<i>24/01/2024</i>
Revisione:			

1. I reati previsti dall'art. 24-ter del Decreto
2. I processi e le aree a rischio individuate
3. I presidi di controllo
4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

1. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 TER DEL DECRETO

L'art. 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo **24-ter** ("Delitti di criminalità organizzata"), che prevede i seguenti reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti:

- associazione per delinquere (art. 416, c.p.);
- associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis, c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter, c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630, c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. n. 309/1990);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine (art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

Relativamente ai reati associativi, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione a un'associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (per la quale è prevista una distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione.

Di conseguenza, la sola cosciente partecipazione a un'associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente/collaboratore dell'ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento (anche in parte) dell'interesse o del vantaggio dell'ente medesimo.

È poi richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti; in altri termini, non basta l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

Di seguito si analizzano le singole fattispecie criminose. Al riguardo, si precisa che verranno trattati i soli delitti di criminalità organizzata che, sulla base della mappatura dei rischi condotta nella Cooperativa ProgettoPersona, risultano avere attinenza, in astratto, con l'attività e le caratteristiche dell'ente medesima.

La concreta commissione di tali reati è, tuttavia, da considerarsi remota.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

[II] Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

[III] I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

[IV] Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

[V] La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

[VI] Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

[VII] Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsto dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Con tale norma il legislatore ha inteso punire la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuativo e stabile tra tre o più persone, costituito allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione dei mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di far parte di un sodalizio e di essere impegnato a dare il proprio contributo al perseguimento dei fini illeciti dell'associazione, in un rapporto di stabile collaborazione tra i vari componenti.

In sintesi, il reato associativo si caratterizza per:

1. un vincolo associativo tendenzialmente permanente, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
2. l'indeterminatezza del programma criminoso;
3. l'esistenza di una struttura organizzativa, anche minima, ma idonea ed adeguata a realizzare gli obiettivi illeciti presi di mira.

Il delitto richiede la partecipazione di almeno tre persone, ma, ai fini della sussistenza del reato, è sufficiente che l'accordo criminoso sia stato concluso inizialmente da due sole persone e che ad esso vi abbia poi aderito una terza.

Chiunque può commettere il reato in questione, partecipando all'associazione. Tuttavia, autonomi titoli di reato derivano dalla circostanza di essere promotori, costitutori, organizzatori e capi.

In particolare, con riferimento ai vari ruoli che gli agenti possono rivestire si precisa che:

- partecipante è colui che esplica nell'associazione una qualunque attività che, seppur di secondaria importanza, rechi un contributo apprezzabile e concreto, cioè atto a rafforzare l'esistenza dell'associazione stessa, operando organicamente e sistematicamente;
- promotore è colui che all'interno dell'associazione esplica un'attività tipica, caratterizzata cioè dall'impulso rispetto a quella degli altri;
- costitutore è colui che determina o concorre a determinare la nascita dell'associazione;
- organizzatore è colui che coordina l'attività dei singoli membri dell'associazione, allo scopo di garantire la vita e lo sviluppo della stessa e che rende possibile l'attuazione del fine criminoso;
- capo è, infine, chi regola l'attività collettiva da una posizione di supremazia gerarchica. Ai fini della qualità di capo non è indispensabile identificare i soggetti ad esso subordinati ma individuare chi svolga un'attività considerata preminente rispetto a quella degli altri.

L'associazione per delinquere è configurabile a prescindere dall'effettiva commissione dei delitti programmati, essendo il pericolo per l'ordine pubblico già insito nell'esistenza del vincolo associativo criminoso. Da ciò discende la responsabilità del singolo associato anche nel caso in cui egli non abbia preso parte ad alcune delle imprese delittuose portate a termine dall'associazione o laddove vi sia stata temporanea interruzione della sua attività criminosa.

Secondo quanto dianzi rilevato, infatti, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione a un'associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Di conseguenza, la sola cosciente partecipazione a un'associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'Ente, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio dell'Ente medesimo.

Si segnala che la legge 22 maggio 2015, n. 68 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015) reca importanti novità in materia di delitti contro l'ambiente.

Sebbene se ne sia già dato atto nella Parte Speciale n. 7 del presente Modello, giova anche in questa sede sottolineare che tra le novità della riforma si registra l'introduzione di una duplice circostanza aggravante (la cui rilevanza, ai fini del Decreto, è stabilita dall'art. 25-*undecies*) per le ipotesi in cui l'associazione per delinquere o l'associazione di tipo mafioso siano dirette, in via esclusiva o concorrente, a commettere uno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-*bis* del codice penale.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote (per tutti i commi ad eccezione del sesto); da 400 a 1.000 quote (comma sesto e quando l'associazione ha la caratteristica della transnazionalità). Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i)* l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii)* il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente *i)* ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii)* è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: ai sensi dell'art. 24 ter comma 3 e dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, sono previste le seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore a un anno:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 416 c.p., si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

2. I PROCESSI E LE AREE A RISCHIO INDIVIDUATE

Con riferimento specifico ai reati precedentemente descritti, ai fini della presente Parte Speciale, i processi sensibili e le aree a rischio sono i seguenti.

Con riguardo ai reati di criminalità organizzata:

- a) Adempimenti amministrativi contabili e fiscali;
- b) Assunzione, amministrazione e gestione del personale;
- c) Attività e servizi per gli utenti;
- d) Gestione delle consulenze;
- e) Gestione delle risorse finanziarie (es. poteri di disposizione su c/c bancario, emissione assegni, etc.);
- f) Gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita (es. incasso e pagamenti tramite denaro contante, vaglia postali e telegrafici, travelers chèque, assegni di qualsiasi specie ed ammontare, ecc.);
- g) Qualifica e valutazione dei fornitori;
- h) Rapporti con i fornitori.

3. I PRESIDI DI CONTROLLO

L'obiettivo delle procedure e dei presidi di seguito indicati è garantire che tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nei processi sopra elencati, mantengano condotte conformi alla legge ed alla politica aziendale così da prevenire la commissione dei reati indicati nei precedenti paragrafi.

In linea generale è richiesto ai Destinatari di:

- astenersi dall'intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 24 ter D.lgs. n. 231/2001;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne nello svolgimento delle Attività e nei Processi Sensibili;
- obbligo di verificare l'identità delle società con le quali si instaurano rapporti commerciali;
- verificare l'esistenza dei poteri di rappresentanza in capo al soggetto che opera in nome e per conto della controparte contrattuale, sia in sede di instaurazione, sia in

sede di svolgimento del rapporto con gli stessi in relazione alle Attività e nei Processi Sensibili;

- obbligo di documentare in maniera adeguata e trasparente ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), garantendo la chiara tracciabilità delle operazioni;
- divieto di riconoscere, in favore di fornitori, appaltatori e consulenti compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- verifica che eventuali partner commerciali/finanziari, anche esteri, posseggano i requisiti di onorabilità e professionalità e non siano presenti nelle Liste dei soggetti designati, destinatari delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche (in base a regolamenti comunitari o provvedimenti nazionali) consultabili sul sito internet di Banca d'Italia, sezione Unità informazione finanziaria – UIF.
- attivarsi immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;
- divieto di ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con la Società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite o, comunque, un trattamento più favorevole rispetto a quello dovuto;

Con riguardo ai reati di criminalità organizzata:

PROCESSO O AREA A RISCHIO	PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI
Adempimenti amministrativi contabili e fiscali	Codice etico Erogazione servizio Procedure servizio Procedura fatturazione Da amministrazione a servizi Procedura operative - fatture clienti Procedure amministrative Sistema informativo Procedura sistema informativo
Assunzione, amministrazione e gestione del personale	Codice etico Erogazione servizio Procedure servizio Documento gestione risorse umane ed economiche (policy) Procedura selezione reclutamento Definizione organizzazione e gestione
Attività e servizi per gli utenti	Codice etico Erogazione servizio Procedure servizio Modalità di erogazione del servizio

	Definizione organizzazione e gestione Progettazione e sviluppo
Gestione delle consulenze	Codice etico
Gestione delle risorse finanziarie (es. poteri di disposizione su c/c bancario, emissione assegni, etc.)	Codice etico Da amministrazione a servizi Procedura sistema informativo
Gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita (es. incasso e pagamenti tramite denaro contante, vaglia postali e telegrafici, travelers chèque, assegni di qualsiasi specie ed ammontare, ecc.)	Codice etico Da amministrazione a servizi Procedura sistema informativo Definizione organizzazione e gestione
Gestione dei rifiuti prodotti all'interno degli uffici e dello stabilimento	Codice etico Gestione farmacia
Qualifica e valutazione dei fornitori	Codice etico Procedura acquisti Da amministrazione a servizi Approvvigionamenti Definizione organizzazione e gestione
Rapporti con i fornitori	Codice etico Procedura acquisti

4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale del Modello, e salvo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, è compito dell'O.d.V.:

- effettuare in piena autonomia verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale, valutando periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei Reati di cui agli artt. 24-ter del Decreto attraverso controlli a campione sulle citate aree a rischio reato;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare le violazioni comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- monitorare l'efficacia delle procedure interne e delle regole aziendali volte a prevenire la commissione dei reati disciplinati nella presente Parte Speciale;

- verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando eventuali modifiche, qualora le deleghe non siano in linea con le responsabilità assegnate;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale in ordine a presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adequatezza e/o l'effettività del medesimo.

Per l'adempimento di tali compiti, è necessario che sia implementato ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello e l'Organismo di Vigilanza.

A tal fine, l'O.d.V. viene informato semestralmente dai Responsabili delle Funzioni aziendali interessate (tramite apposite relazioni) in merito alla conduzione delle attività dell'ente nelle aree sensibili e, immediatamente, in caso di commissione di reati o di condotte potenzialmente idonee ad integrare le fattispecie di reato rilevanti ai fini della presente Parte Speciale, nonché nell'ipotesi di:

- violazioni, accertate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- condotte e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dall'ente.

La funzione preposta deve dare immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza di ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

All'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante presso tutti i ruoli, Funzioni ed organi aziendali.

A sua volta, l'Organismo di Vigilanza deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati contro la pubblica Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione, secondo i termini indicati nella Parte Generale del Modello e nel Regolamento di cui l'Organismo di Vigilanza vorrà dotarsi.